

**Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici ed Ecologia**

Via Volontari del Sangue n. 3 – 20020 Vanzaghello (MI)

Telefono 0331 308953 Fax 0331 658355 e-mail: [utvanz@tin.it](mailto:utvanz@tin.it) P.ta IVA 02937320154

Approvato con Delibera C.C. n. 64 del 18.12.2006

**REGOLAMENTO EDILIZIA CIMITERIALE****Art. 1 - Finalità**

Il presente regolamento si propone di regolamentare, transitoriamente e sino all'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale e del nuovo regolamento di polizia mortuaria, la realizzazione dei manufatti cimiteriali (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) sulle proprietà demaniali date in concessione a privati per tombe di famiglia a terra a due e quattro posti e che non siano realizzate dal Comune.

**Art. 2 – Autorizzazione a costruire**

Non può essere eseguita alcuna opera (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso da parte del competente U.T.C.

**Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

La richiesta di autorizzazione per la costruzione dei manufatti cimiteriali, deve essere firmata, oltre che dal progettista, anche dal concessionario dell'area.

La domanda deve essere corredata da relativi disegni, in triplice copia, e contenere una descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato. Nei disegni devono essere sviluppate la pianta, la sezione e il prospetto, in scala 1:20.

**Art. 4 - Consegna dell'area ed agibilità delle sepolture**

La consegna dell'area viene eseguita al concessionario, od a persona da questi delegata, da un incaricato dell'U.T.C., il quale provvede al controllo della esatta identificazione dell'area e dei relativi punti fissi.

A seguito di comunicazione di ultimazione lavori, l'U.T.C. provvederà alla visita di collaudo del manufatto, producendo un certificato di corretta e corrispondente esecuzione.

---

#### Art. 5 – Comunicazione inizio lavori

Coloro che assumono lavori nei cimiteri non potranno iniziarli se non autorizzati dall'U.T.C. e dovranno darne preavviso almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio stesso.

#### Art. 6 - Dimensioni delle opere

Le nuove opere inerenti alle sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa secondo le indicazioni dell'U.T.C. e comunque entro le seguenti dimensioni:

- tombe a un posto i manufatti non devono superare mt. 2 di lunghezza e mt. 0,90 di larghezza.

- tombe di famiglia a due posti i manufatti non devono superare mt. 2 di lunghezza e mt. 0,90 di larghezza.

- tombe di famiglia a quattro posti i manufatti non devono superare mt. 2 di lunghezza e mt. 1,90 di larghezza.

L'altezza massima è fissata in entrambe i casi in mt. 1,95 dal livello dei vialetti.

In ogni caso deve essere permessa la facile accessibilità ai manufatti confinanti per la manutenzione e/o pulizia.

Nei campi comuni è permessa la posa di croci, lapidi ed altri segni funebri in pietra, in marmo o altro materiale autorizzato dall'U.T.C..

#### Art. 7 – Opere nel Campo Giardino

Nelle aree destinate al campo giardino la realizzazione di nuove tombe, al fine di mantenere un carattere unitario ed uniforme, è riservata al Comune; pertanto potranno essere autorizzate unicamente opere di manutenzione ordinaria alle tombe esistenti nel rispetto della tipologia del manufatto originario (croci, scritte, vasi, luminarie ecc).

La concessione in uso delle sepolture verrà effettuata seguendo un ordine senza soluzione di continuità, predeterminato dagli uffici competenti.

#### Art. 8 – Vigilanza

Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, anche tramite personale incaricato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

---

## Art. 9 - Imprese private

Per l'esecuzione di lavori attinenti alla realizzazione dei monumenti (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni degli stessi) che non siano riservati al Comune, i concessionari, a loro libera scelta, possono avvalersi dell'opera di privati esecutori.

Detti imprenditori o ditte debbono essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigianali e, a richiesta dell'U.T.C. dimostrare di essere in regola con tutte le leggi e disposizioni pro tempore vigenti, in particolare per quanto riguarda l'assicurazione infortuni, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, la regolarità contributiva ecc.

Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento, gli imprenditori ed i loro dipendenti possono essere allontanati dal Cimitero per un periodo temporaneo oppure a tempo indeterminato.

Le Ditte incaricate di eseguire lavori all'interno dei cimiteri per conto dei concessionari di sepolture sono tenute a comunicare preventivamente al Comune i nominativi delle persone addette ai lavori; le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.

Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

Nell'ambito del Cimitero è vietata l'organizzazione di attività professionali o commerciali o, comunque, a fine di lucro, aventi carattere generale ed abituale, dirette alla manutenzione ed alla ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei relativi materiali.

## Art. 10 - Materiali di scavo

I materiali di scavo e i rifiuti di lavorazione devono essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori e smaltiti in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti.

## Art. 11 - Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati negli spazi indicati dall'U.T.C.

E' vietato attivare sull'area concessa, lavori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro luogo.

Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di manutenzione o riparazione, i concessionari devono provvedere a non sporcare né recare danno alle proprietà comunali o alle aree concesse in uso ai privati.

Non è ammesso che si occupino in modo stabile o temporaneo aree o parti alcune e che si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

---

#### Art. 12 - Divieto di sosta dei veicoli

E' vietata la sosta, nell'interno del Cimitero, dei veicoli impiegati nel trasporto dei materiali.

#### Art. 13 – Responsabilità

Gli imprenditori ed esecutori di lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, derivassero, in conseguenza all'esecuzione dei lavori.

#### Art. 14 - Orario di lavoro e sospensione dei lavori

Le imprese possono eseguire i lavori durante l'orario di apertura del cimitero salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali.

Dal 20 ottobre al 10 novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiale e l'esecuzione di opere. I lavori in corso, per conto di privati, verranno sospesi.

Le imprese e ditte debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione.

La posa di lapidi e le iscrizioni sui paramenti di loculi ed ossari è consentita fino al 28 ottobre di ogni anno e potrà essere ripresa dal 5 novembre successivo.

#### Art. 15 – Sanzioni

Nel caso che il concessionario esegua il manufatto con misure e caratteristiche difformi da quelle prescritte è tenuto a modificarle a proprie spese uniformandole al progetto autorizzato entro due mesi dall'ingiunzione.

Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvederà alla rimozione del manufatto stesso e verranno imputate al concessionario le spese della rimozione, oltre ad una ammenda di € 2.000,00.

Le infrazioni alle altre norme contenute nel presente Regolamento, nonché i comportamenti illeciti che causano danni a terzi, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, saranno punite con contravvenzioni da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 in relazione alla gravità dei casi, secondo la procedura amministrativa protempore vigente.

#### Art. 16 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2007.

---

Le norme di cui all'art. 6 del presente regolamento non si applicano alle costruzioni già esistenti o i cui lavori siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento salvo i casi di rifacimento totale del manufatto cimiteriale.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento s'intendono applicabili tutte le vigenti disposizioni di legge in materia.

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Arch. Vincenzo Bongiovanni